

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 30 APRILE 1877

caseggiati servienti ad opificio, si dovesse fare l'opportuna distinzione dei due redditi.

Il deputato Polsinelli ha dovuto accontentarsi delle dichiarazioni della Commissione e del Ministero, le quali venivano a dare pienamente ragione al suo assunto. Ma intanto è avvenuto che l'emendamento Polsinelli non è passato nella legge; quantunque sia poi passato in articoli appositi del regolamento del 1870 e del 1874. Però per quanto la distinzione del reddito veramente locativo dal reddito di natura industriale sia basata nei regolamenti, pure coll'essere stato taciuto nella legge, si diede luogo relativamente a ciò, a molte controversie giudiziali, le quali è debito nostro il cercare di diminuire se non arriviamo a completamente togliere di mezzo.

Molti infatti i quali sono proprietari di un fabbricato, nel quale si esercita un'industria qualunque, si trovano di essere tassati pel reddito confuso e di fabbricato e di industria; ciò che evidentemente costituisce una ingiustizia, senza bisogno di dimostrazione.

Ora, appunto perchè si tratta di riparare ai difetti della legge del 1865, e appunto perchè io credo che sarà severa e positiva la intenzione di migliorare, e riformando, di perfezionare, ritengo che debba rimediarsi anche a questo difetto; che debbano essere sottratti i cittadini dalla necessità in cui sovente si trovano di ricorrere alla autorità giudiziaria, per ottenere la distinzione in due dei redditi locativo ed industriale. E ciò deve accadere tanto quando l'industria è esercitata dal proprietario del fabbricato, quanto allorchè la industria è esercitata da un affittuale del fabbricato.

Poichè molte volte accade d'incontrarsi in contratti i quali per un prezzo unico, per un fitto stabilito danno in uso al conduttore non soltanto il fabbricato, ma tutta la industria che si esercita nel fabbricato medesimo. Così avviene molte volte degli stabilimenti di industria serica, così avviene molte volte di alberghi e di qualunque altra industria; avviene, cioè, che un proprietario di caseggiato e d'industria affitti l'una e l'altra alla stessa persona per un prezzo unico stabilito nel contratto. Ora, egli è ben certo che tanto il proprietario che esercita direttamente la sua industria nella casa sua, quanto il conduttore il quale paga il fitto per usare dell'opificio, debbano avere diritto ad un'equa ripartizione del reddito, in modo che quella parte di esso che è industriale ed è soggetta naturalmente alla tassa di ricchezza mobile, non sia compresa eziandio sotto la tassa dei fabbricati.

La questione venne svolta ripetutamente dinanzi ai tribunali, ed i tribunali, partendo da concetti

piuttosto legali che finanziari, hanno ritenuto di assoggettare alla tassa dei fabbricati anche i redditi industriali, perchè, secondo il Codice civile, dovevansi ritenere siccome accessori del fabbricato i meccanismi infissi, i quali sono per lo appunto i generatori del reddito industriale. E così si voleva pretendere che queste macchine, come infisse, seguissero la sorte del fabbricato anche dinanzi alla legge di finanza, e quindi fossero tassate colle norme della legge d'imposta sui fabbricati medesimi.

Per evitare ogni ulteriore querela in proposito, perchè non si rinnovi più la questione, se si tratti di tassare meccanismi o meno, io proporrei che nella legge venisse in questo riguardo detto che, tutta volta che un caseggiato serve ad uso di opificio, si debba tener calcolo del solo valore locativo del fabbricato come tale, indipendentemente dall'industria che vi si esercita, il cui reddito va soggetto alle regole della ricchezza mobile.

Io credo che, se il Ministero, se la Commissione, se la Camera verranno aderire a questo vero, a questo reale e positivo miglioramento della legge, che abbiamo in esame, renderanno un importante servizio al paese, eviteranno molta parte delle più serie contestazioni giudiziali, metteranno i cittadini nella possibilità di eseguire esattamente la legge.

Le leggi si fanno appunto perchè siano eseguite con precisione: ma perchè sieno eseguite con precisione, bisogna che esse parlino anche con esattezza e con precisione, e che abbandonino il meno che sia possibile all'arbitrio dell'interpretazione, poichè l'interpretazione può essere buona, e può essere anche erronea, a seconda del criterio vario da cui la si fa partire.

Io dichiaro, riassumendo il mio dire, che voterò la legge quando queste modificazioni siano contenute in essa, appunto per il desiderio che almeno, secondo il mio avviso, secondo la mia coscienza, la legge riesca più esatta che si possa e di facile esecuzione, e sia il meno che si possa abbandonata all'arbitrio dell'interpretazione. Io raccomando pertanto le mie mozioni al favore dei miei colleghi. *(Bene! Bravo!)*

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sanguinetti Adolfo.

**SANGUINETTI ADOLFO.** Io non posso a meno di riconoscere che il Ministero, col proporci l'articolo 9, è stato perfettamente logico; esso si è conformato, nè più nè meno, che a quei principii generali che regolano il nostro sistema tributario.

Tre considerazioni ci addusse l'onorevole ministro a sostegno del suo assunto. Egli ci disse: abbiamo abolita la competenza dei tribunali ordinari